

## Venetian customs before the civil Statutes (IX-XII centuries)

The early Venetici had followed the same customs as the other Latin peoples after the fall of the Western empire, traced after the Roman law system in its Theodosian form. However, the inevitable contacts held on the mainland with the Langobards, then with the Franks, the Holy Roman empire and the Comuni and in the east with the Byzantine empire and the Islamic countries, brought in time such customs to shift away from the Roman paradigm and to incorporate or adapt suggestions from disparate law systems. Other practices arose spontaneously as an answer to needs specific to the peculiar situation of the Ducatus, then of the Comune. As a result, the legal practices documented by the deeds of various nature preserved from the IX to the XII centuries, form an eterogeneous and sometimes contradictory landscape.

A brief survey may help to set a baseline for the developments which would be brought on by the statutes in the first half of the XIII century.

### Personal status and legal capacity

In the middle ages, the prevalence of the feudal system on the mainland meant that only a scarce percentage of the population was composed of free persons, while the majority was subjected to various degrees of restrictions as to their legal capacity and ability to act. The bilateral character of the feudal relationship meant that such a situation supported the power of the lords, while providing some sort of protection for their subjects.

In Venice, on the contrary, the default was the free status. The so-called Serrata del Maggior Consiglio at the end of the XIII century introduced disparities in political rights, but didn't alter the long-standing equality of status and civil rights among the citizens. Everybody was entitled to the same rights and to the same judicial protection, a situation which would only be restored elsewhere in Europe with the codifications of the XIX century.

Boys and girls are likely to have been of age at 12 and 14 respectively, but 18 were required to personally stand trial.

Women didn't have political rights, but enjoyed full civil rights and capacity: the documents show them as valid witnesses as well as active parties in every field including the management of estates, the cultivation of salterns, national and foreign trade, and as executors of wills. The assent of the husband is often found in deeds made by married women, but it is doubtful whether it was indeed a requirement for the effectivity of the deed.

Venice was notorious until the XVI century for the presence of slaves, despite numerous bans on their trade and detention. However, their status was markedly different from what it had been in Roman antiquity. To begin with, they were seldom born into slavery: they were most often un-ransomed war spoils, either directly captured or bought as such on eastern markets. Their status could be defined as semi-free: they were considered as persons endowed with legal capacity, however limited, and they could own personal property, make wills and contracts, marry, and were subjected to military service like free men. They could be freed by deed (*cartula libertatis*, i.e. deed of freedom) or, more commonly, in a will; they were often bound for some time to offer service to their former master or his family as *liberti*.

Similar was the status of the *coloni*, free farmers who were however bound to reside on the estate and cultivate it generation after generation. Their lifestyle was similar to that of the *livellarii*, but the latter had voluntarily agreed on a contract of *livello* and were free to leave the estate once the term was complete.

The term *excusati* refers to those free men who were exempt from military service because they were engaged in other public services, e.g. for the doge.

The clergy did not enjoy in Venice the privilege of reserved ecclesiastical jurisdiction in civil matters. Bishops, abbots and abbesses acted legally for their communities; individual members of the clergy had full civil rights, although the members of monasteries needed the assent of the abbot or abbess to their deeds.

Citizenship was acquired by birth or by decree. *Forinseci* were the foreigners; if they resided in Venice they were called *habitatores*. Residence for a number of years, together with requirements often modified along the centuries, could lead to a request for a decree of citizenship, which could be unqualified or limited either to full civil rights in the territory of the

Ducatus, later Comune (citizenship *de intus*, i.e. on the inside that is within the boundaries) or to the protection of the Venetian State abroad (citizenship *de foris*, i.e. on the outside). Foreigners coming to trade on the Venetian market could not export currency, but were bound to buy Venetian merchandise instead. They enjoyed judicial remedies whatever, if any, international agreements Venice entertained with their countries. Deeds agreed in Venice between foreigners from the mainland were commonly written by compatriot notaries according to medieval Roman notarial forms, but when both or even just one of the parties were Venetians the notaries and the forms were also Venetian. It is remarkable how Venice distinguished itself from the feudal world in refusing to identify either fellowships or foundations with their temporary holders: the Comune and the doge were separate entities both in the expression of will and the management of patrimony, and the same can be said of the *Opus sancti Marci* (instituted in 1062 by Domenico Contarini in view of the third rebuilding of the Basilica) and the Procuratore di san Marco *de supra* who represented it.

### **Family**

Litigation on matters of weddings, marriages and parentage were reserved to ecclesiastical courts. Civil secular custom saw the family as instituted by a consensual contract immediately effective (*matrimonium in fieri*, i.e. wedding) with permanent effects (*matrimonium in facto*, i.e. marriage). Occasional mention is found in the documents of *divortium*: given that the catholic marriage is indissoluble, the term likely points to cases of nullity of the wedding. The legal age was probably 12 years for the bride and 14 for the groom; the assent of the parents was not a requisite for validity in Venice, although the social pressure to request it was strong.

The patrimonies of the married couple were kept legally separate, although in practice they were often managed by the family as a single patrimony: deeds can be found where the wife and/or the sons give their consent together with the husband/father even though it was not a legal requisite, possibly in order to prevent future litigation on matters of inheritance.

The first step toward marriage was the engagement, when promises to agree to the wedding to come were exchanged and patrimonial negotiations tied.

A *repromissa* was promised to the future bride at the engagement or provided in a will, usually by the father, and given on the day of the wedding. It was different from a dowry in that it was the property of the wife, given in place of her share of inheritance. She also received an *arcella* ("chest or trunk"), that is a bridal trousseau.

The *repromissa* was managed by the husband and given back to the widow after his death; if the husband had found convenient to alienate individual items of the *repromissa*, their value was substituted. The *parafernalia* instead, i.e. the personal property of the wife, were managed by herself.

### **Sons and daughters**

Data are lacking about illegitimate offspring, barely mentioned even in wills; whatever information we have, regards legitimate sons and daughters.

Offspring remained under the authority of the father until his death. If the father was dead or absent, lacking different provisions the mother took authority in his stead.

Both sons and daughters were owners of what had been given them by third parties (*dimissoria*) or had gained with their own work (*peculium*), but the father had usufruct; he also remained the owner of whatever the offspring may have gained from capitals of his own (*ex re patris*) or as his agents.

Daughters were emancipated at their marriage; sons could be emancipated by deed of notary. Just as a daughter would receive a *repromissa* as her share of inheritance, likewise the emancipated son (*filius divisus*) was due a share of the family patrimony and gave a quittance for what he received. Sometimes emancipation is granted under condition that the *divisus* remain part of a *fraterna* with his brothers *indivisi*.

### **Successions**

Very little is known about intestate succession, and it is likely that it lacked an exhaustive discipline. Most successions were ordered by wills, made by men as well as by women and *fili* *indivisi* on their own property.

Venetian wills followed byzantine rules in the early centuries (e.g. the will of doge Giustiniano Parteciaco in 829) but evolved later into original practices, distant from the Roman-Byzantine discipline as well as from the Germanic customs.


One major divergence is that Venetian medieval wills lacked *heredis institutio*, i.e. the naming of a heir as successor in the legal personality of the deceased. Instead, each of the persons or institutions who received something from the patrimony of the deceased was properly called an heir, obliterating the Roman distinction between a heir and a legatee. As a consequence, none of the heirs had the right to acquire possession and begin administration of the patrimony *ipso iure* at the death of the testator: this role was appointed to the executors (*commissari*) mentioned in the will itself, or lacking those to the Procuratori di san Marco *de citra* o *de ultra*.

Also, not every will disposed of the whole of the patrimony: the part undisposed of was shared according to the custom for intestate successions.

Two forms were in use for making a will. Whenever a notary was not at hand and the events pressed, e.g. in case of illness or accident while travelling, shipwreck or in battle, a will could

be done by *breviarium*. The testator declared his will to witnesses, who would later ask a notary to write a minute (*breviarium*). This form of will did not carry the *signum manus* of the testator and only served as proof of the verbal act by which the will had been made.

The most usual however was the solemn will, a deed written by a notary with three witnesses, later just two. It included an *arenga* or introduction of personal or religious content, often formulaic; then the executors were named. The provisions followed: alms for the soul, a tithe to the parish, individual bequests to heirs as well as to conceived but unborn offspring, to friends, to the notary himself. *Repromissae* were disposed for the nubile daughters; orders were imparted for the restitution of the wife's *repromissa*, unless the vowed widow was declared *domna et domina in totis proprietatibus donec ipsa vixerit si thorum meum observaverit* (i.e. "mistress and lady over all property as long as she shall live and respect my nuptial bed"); and finally provisions about funeral rites. The deed closed with the *signum manus* of the testator, the signatures of the witnesses and the *completio et roboratio* of the notary.



Will of Leonardo Marileo of the parish of san Martino di Gemino, Constantinople, February 1186 / Testamento di Leonardo Marileo dal confinio di san Martino di Gemino, Costantinopoli, febbraio 1186  
in ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *San Zaccaria*, Pergamene, b. 35, n. 190  
at *Progetto Divenire*, <http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire> (access / accesso 06.07.2013)

When the widow was not *domna et domina*, the will may provide for the so-called *pelicia vel grosina* (i.e. fur coat), i.e. an added 10% of the value of the *repromissa* as a token that the omission was not due to any questionable conduct on her part.

If her *repromissa* was not given back on time by the heirs or executors of the deceased husband, within a year and a day from his death she came in front of the doge for the rite of public acknowledgment that the marriage was finished: a man standing in for the deceased held her by the hand and then they broke contact. She also gave written surety that she would give proof of the value of the *repromissa* (commonly, by copy of the quittance given on the wedding day). A *breviarium* (i.e. a minute) of the rite was written, then the widow swore that

she had not yet been refunded (*sacramentum de repromissa*); the Curia gave her a *cartula diiudicatus* (i.e. a decree of judgment) and ordered the *comandador* to begin the procedure for her *investicio* (i.e. the vesting into possession of her due). Once the procedure was completed and the widow satisfied, she released a *cartula securitatis* (i.e. a quittance) to the heirs of the deceased husband.

## Property

This is another field where the situation in Venice differed considerably from the mainland. To begin with, the rules for immovable goods (*proprietates*) only applied to estates set within the territory of the Ducatus; immovable goods overseas and moveable good anywhere are disciplined as *possessiones* (roughly equivalent to personal property). Moreover, public property (*communalia, plurale tantum*) was seen as the common property of the citizens rather than belonging to the patrimony of the State (the Roman *fiscus*): it is the case of pastures on the mainland shores, fishing areas in the lagoon and sea, public roads, bridges and canals. The alterations made by individuals appropriating plots of land could be dangerous to the delicate environment of the lagoon, therefore the concept soon spread in Venice that areas on which no-one could claim a right were *communalia* and could not be occupied by anyone without a public grant for limited exploitation. Violations (*usurpi*) were however common.

Another relevant difference from the mainland was the prevalence among estates of the regime of *proprietas*, also called with the foreign term of *allodium*, i.e. an estate free from feudal bounds. The contents of the right was often described as *potestas habendi, tenendi, donandi, vendendi, commutandi vel quidquid sibi placuerit faciendi nullo sibi homine contradicente* (i.e. the "power of holding, keeping, donating, selling, exchanging or doing anything which may please without anyone being allowed to contradict"). It is worth noting that, at least until proper public archives for judicial decisions were instituted, the loser in litigation about property was bound to release a *cartula securitatis* with the promise that he would not bother the owner again.

Acquisitive prescription of *proprietates* happened in thirty years of undisturbed possession, an apparently valid title and initial good faith not being required.

Sale of real estates was performed through deeds written by notaries in the presence of witnesses, wherein ownership was transferred, the estate was declared free from possession by third parties, quittance for the price was released and a penalty (*defensio*) for double the price promised in case of eviction. Transfers of ownership of both *proprietates* and *possessiones* required delivery (*traditio*), which in the case of immovable goods was symbolised by delivery of the deed.

Until new statutory rules (*venditiones ad usum novum*) were introduced by Pietro Ziani in 1226, transfer of ownership of *proprietates* required *investiciones* (sing. *investicio*, i.e. vesting), a complex procedure of publicity. The term was borrowed from the rite by which a lord established a feudal relationship with a vassal, but the contents in Venice was completely different and had nothing to do with the feudal system. The procedure began with a request addressed to the Curia dell'Esaminador by the person entitled to possession of the estate. The Curia sent a *comandador* who performed an *investicio sine proprio*, that is he went with two witnesses on the estate in question, set a notice in place (*impositio guiffe*) and wrote a minute (*cartula testificacionis*) signed by himself and the witnesses. Third parties had thirty days to oppose the *investicio*. If nobody opposed, or once litigation was decided, again the *comandador* performed *investicio ad proprium* in the same forms. Again third parties could oppose; in the end, the *comandador* vested the entitled person *in tenutam et possessionem* (i.e. "to hold and to keep").

Disturbances to possession were judicially repressed by guarantees (*vadiae*) of not bothering the rightful possessor again, or with bans (*interdicta*) threatening penalties.

## Contracts

This is the field in which the Venetians were most busy developing their own customs, borrowing elements from the Roman as well as other law systems but recombining them into original solutions for specific problems.

Trade required maximum flexibility: therefore abandoned were the forms *ad substantiam*, i.e. the formalities required by law for the contract to be valid, and as a consequence disregarded is the difference between formal contract and pact based on mere agreement.

Proof of the terms of the agreement however remained a primary consideration; thence a plenty of deeds, usually written by a notary and not by the parties themselves despite the early diffusion of literacy in Venice. The creditor would hold the original of the deed (*mater*) in safekeeping, while carrying a copy (*exemplum*) on his travels; if the debtor fulfilled his obligation abroad, he was immediately delivered the *exemplum* together with a quittance, and the *mater* would follow at their return in Venice.

The parties were also careful to provide for possible mishaps or unforeseen contingencies; it is usual to expressly allow the obligation to be fulfilled and/or payment received by agents (engaged with a special type of the contract of mandate, called *transmissum*), or by depositing the payment, in the name of the creditor, care of the Procuratori di san Marco.

In time, the convenience of trade brought the credit in currency or moveable goods to be transferable by alienation of the deed. Such an effect was pursued by the assignor creditor delivering to the assignee the deed for his credit, together with a quittance for the same import, in exchange for the import itself; the assignee then could demand payment to the debtor, and deliver him deed and quittance on receiving payment.

Provisions for unfulfilled obligations were numerous. The most ancient was the oath of fulfillment sworn by the debtor, under penalty of the ire of the Father, Son and Holy Ghost, anathema from the 318 Nicaean Fathers and the infernal punishment of Judas the traitor.

In the secular realm, it was usual in contracts to agree on a *prostimos*, that is a severe penalty equal to the double of the debt and the interest, added to the original obligation.

The real guarantee was known in the form of the pawn, which however was most commonly given in the form of real estate; if the debt remained unpaid, the creditor became legal owner (as in an agreement of forfeiture) and could request the procedure of *investiciones* to acquire possession, rather than having the pawn judicially auctioned and being paid with the price of sale.

Personal guarantee was given through surety (*vadia* or *vadimonium*): the guarantor and the debtor were equally obliged, and the creditor could demand payment from either. The surety was given verbally and proven by a *breviarium*.

## **Le consuetudini veneziane prima degli Statuti civili (secoli IX-XII)**

Dopo la caduta dell'Impero d'occidente, i primi Venetici applicavano le stesse consuetudini delle altre popolazioni latine, modellate sul sistema giuridico romano nella sua sistemazione teodosiana. Tuttavia, gli inevitabili contatti intrattenuti dalla parte di terraferma con i Longobardi, poi con i Franchi, il sacro romano Impero e i Comuni e a oriente con l'Impero bizantino e i paesi islamici, fecero sì che col tempo gli usi si allontanarono dal paradigma romano per accogliere o adattare suggerimenti che venivano da altri sistemi giuridici. Altre prassi sorsero spontaneamente in risposta a necessità specifiche legate alla particolare situazione del Ducato, poi del Comune. Di conseguenza, la prassi giuridica documentata dagli atti notarili di varia natura pervenutici dal IX al XII secolo delineano un panorama eterogeneo e a volte contraddittorio.

Una breve rassegna può servire a stabilire la base degli sviluppi che sarebbero seguiti per opera degli statuti nella prima metà del XIII secolo.

### **Stato personale e capacità giuridica e di agire**

Nel medioevo, la predominanza del sistema feudale nella terraferma fece sì che solo una ristretta minoranza della popolazione fosse composta da persone libere, mentre la capacità giuridica e di agire della maggioranza era soggetta a restrizioni di vario grado. Il carattere bilaterale del rapporto feudale comportava che tale situazione sosteneva il potere dei signori, provvedendo al tempo stesso una certa tutela per i loro vassalli e servi.

A Venezia, viceversa, la condizione naturale era quella di libertà. La cosiddetta Serrata del Maggiore Consiglio alla fine del XIII secolo introdusse disparità di diritti politici, ma non alterò l'antica eguaglianza di capacità e diritti civili tra i cittadini. Tutti avevano titolo agli stessi diritti e alla stessa tutela giudiziale, una situazione che sarebbe stata ristabilita nel resto del continente soltanto con le codificazioni del XIX secolo.

I giovani raggiungevano probabilmente la maggiore età a 12 anni se donne e 14 se maschi, ma 18 anni erano richiesti per stare in giudizio personalmente.

Le donne non avevano diritti politici, ma godevano dei diritti civili e avevano piena capacità: i documenti ce le mostrano in qualità di testimoni validi come pure di parti attive in ogni campo, compresa l'amministrazione di patrimoni immobiliari, la coltivazione di saline, commerci interni ed internazionali, e l'esecuzione di testamenti. Negli atti compiuti da donne sposate si trova spesso il consenso del marito, ma è dubbio se si trattasse di un requisito per la validità dell'atto.

Venezia ebbe fino al XVI secolo la brutta fama dovuta alla presenza di schiavi, nonostante i ripetuti divieti al loro commercio e detenzione. Tuttavia la loro condizione era assai diversa da quella che era stata nell'antichità romana. Anzitutto, raramente erano schiavi per nascita: di solito si trattava di prigionieri di guerra non riscattati, catturati direttamente o acquistati sui mercati orientali. Il loro stato potrebbe definirsi di semilibertà: erano considerati come persone dotate di capacità giuridica, per quanto limitata, e potevano essere proprietari di oggetti personali, fare testamento, negoziare, sposarsi, ed erano tenuti al servizio militare come i liberi. Potevano essere liberati con atto notarile (detto *cartula libertatis*) o più comunemente per testamento; spesso erano tenuti per un certo tempo a prestare servizi come liberti all'ex padrone e alla sua famiglia.

Era simile lo stato dei coloni, coltivatori liberi che però erano vincolati a risiedere sul fondo e a coltivarlo di generazione in generazione. Le loro condizioni di vita potevano paragonarsi a quelle dei livellarii, ma questi ultimi avevano liberamente consentito a un contratto di livello ed erano liberi di lasciare il fondo alla scadenza del termine.

Il termine di *excusati* si riferisce a quanti erano esentati dal servizio militare in quanto impegnati in altri servizi pubblici, per esempio per il doge.

Il clero non godeva a Venezia del privilegio di giurisdizione ecclesiastica riservata in materia civile. Vescovi, abati e badesse agivano legalmente per le loro rispettive comunità; individualmente, i chierici avevano pieni diritti civili, anche se i membri dei monasteri necessitavano dell'assenso dell'abate o della badessa ai loro atti giuridici.

La cittadinanza si acquistava per nascita o per decreto. I *forinseci* erano gli stranieri; se risiedevano a Venezia erano chiamati *habitatores*. La residenza per un certo numero di anni, insieme ad altri requisiti spesso modificati nel tempo, poteva dare adito a una richiesta di concessione della cittadinanza, che poteva essere data senza restrizioni oppure essere limitata ai soli diritti civili entro il territorio veneziano (cittadinanza *de intus*, cioè di dentro) o alla protezione dello Stato veneziano all'estero (cittadinanza *de foris*, cioè di fuori).

Gli stranieri che venivano a commerciare sul mercato veneziano non potevano esportare denaro, ma erano invece obbligati ad acquistare merci veneziane. Godevano di tutela giudiziale quali che fossero, se pure ve n'erano, gli accordi internazionali che Venezia avesse stretto con i loro paesi. Gli atti notarili compiuti a Venezia tra stranieri di terraferma erano solitamente redatti da notai loro compatrioti secondo formulari medievali romanistici, ma quando le parti, o anche una sola di loro, erano veneziane, i notai e le formule erano anch'esse veneziane.

Si noti che Venezia si distinse dal mondo feudale nel rifiutare l'identificazione tra l'associazione o la fondazione con i loro rappresentanti *pro tempore*: il Comune e il doge restavano soggetti distinti sia quanto a volontà che quanto a patrimonio, e altrettanto può dirsi dell'*Opus sancti Marci* (istituita nel 1062 da Domenico Contarini per la terza tornata di lavori sulla Basilica) e del Procuratore di san Marco *de supra* che la rappresentava.

## Famiglia

Le controversie su nozze, matrimoni e filiazione erano riservati al foro ecclesiastico. La consuetudine secolare vedeva la famiglia come istituita con un contratto consensuale a efficacia istantanea (*matrimonium in fieri*, cioè le nozze) con effetti permanenti (*matrimonium in facto*, cioè il matrimonio). Si trova nei documenti la menzione occasionale del *divortium*: dato che il matrimonio cattolico è indissolubile, il termine probabilmente indica la nullità delle nozze.

L'età legale era probabilmente di 12 anni per la sposa e 14 per lo sposo; il consenso dei genitori non era a Venezia un requisito di validità, per quanto forte potesse essere la pressione sociale a ottenerlo.

I patrimoni della coppia rimanevano legalmente separati, per quanto in pratica venissero spesso gestiti dalla famiglia come un patrimonio unitario: si trovano atti in cui la moglie e/o i figli prestano il loro consenso insieme a quello del marito/padre anche se non si trattava di un requisito legale, forse per prevenire possibili liti future su questioni ereditarie.

Il primo passo verso il matrimonio era il fidanzamento, quando si scambiava la promessa di assentire alle future nozze e si negoziavano gli accordi patrimoniali. Era solitamente il padre a promettere alla futura sposa, al fidanzamento o in un testamento, una *repromissa* che veniva poi versata il giorno delle nozze. Si distingueva da una dote perchè rimaneva di proprietà della moglie quale parte a lei spettante di eredità. Riceveva anche un'*arcella* (cassone o baule), cioè un corredo nuziale.

La *repromissa* era amministrata dal marito e restituita alla vedova dopo la sua morte; se il marito aveva trovato opportuno alienarne singoli elementi, ne veniva sostituito il valore. I *parafernalia* invece, cioè le proprietà personali della moglie, erano amministrati da lei stessa.

### **Filiazione**

Mancano notizie sulla filiazione illegittima, di cui sono rarissime le menzioni anche nei testamenti; ciò che è noto riguarda figli e figlie legittimi.

La prole restava in potestà del padre fino alla morte di lui. Se il padre era morto o assente, in assenza di diverse disposizioni subentrava la madre.

Figli e figlie erano proprietari di ciò che fosse stato loro donato da terzi (le c.d. *dimissoria*) o guadagnato col loro lavoro (il peculio), ma il padre ne aveva l'usufrutto; egli rimaneva anche proprietario di ciò che i figli avessero guadagnato con capitali di lui (si diceva *ex re patris*) o come suoi rappresentanti.

Le figlie erano emancipate alle nozze; i figli potevano essere emancipati per atto di notaio.

Come una figlia riceveva la *repromissa* come sua parte di eredità, così al figlio emancipato (detto *filius divisus*) spettava una parte del patrimonio familiare, di cui rilasciava ricevuta. A volte l'emancipazione veniva concessa con la condizione che il *divisus* rimanesse parte di una *fraterna* con i fratelli *indivisi*.

### **Successioni**

Si sa ben poco delle successioni legittime, ed è probabile che ne mancasse una disciplina esauriente. La maggior parte delle successioni erano disposte per testamento, fatto dagli uomini come pure dalle donne e dai *fili indivisi* sulle loro proprietà.

Nei primi secoli i testamenti seguivano le norme bizantine (per esempio quello del doge Giustiniano Parteciaco nell'829), ma più tardi si svilupparono prassi originali, lontane dalla disciplina romano-bizantina come dagli usi germanici.

Una rilevante divergenza è che i testamenti medievali veneziani mancano di *heredis institutio*, cioè dell'indicazione di un erede come successore nella personalità legale del defunto. Invece, ognuna delle persone o istituzioni che ricevevano qualcosa dal patrimonio del defunto veniva considerata erede in senso proprio, annullando la distinzione romana tra erede e legatario. Di conseguenza, nessuno degli eredi aveva diritto ad acquisire il possesso e iniziare l'amministrazione del patrimonio *ipso iure* alla morte del testatore: questo ruolo veniva affidato agli esecutori (commissari) nominati nel testamento stesso, o in mancanza ai Procuratori di san Marco *de citra* o *de ultra*.

Inoltre, non tutti i testamenti disponevano dell'intero patrimonio: la parte di cui non si era fatta menzione veniva divisa secondo la consuetudine relativa alle successioni legittime.

Due forme erano usate per fare testamento. Se nessun notaio era a disposizione e gli eventi incalzavano, ad esempio in caso di malattia o incidente in viaggio, in caso di naufragio o in battaglia, si poteva fare testamento per *breviarium*. Il testatore dichiarava le sue volontà a testimoni che più tardi avrebbero chiesto a un notaio di verbalizzarle in un *breviarium*. Il testamento in questa forma non riportava il *signum manus* del testatore e fungeva solo da prova dell'atto verbale di disposizione testamentaria.

La forma più comune era però il testamento solenne, uno scritto redatto da un notaio con tre testimoni, più tardi solo due. Si componeva di un'*arenga* o introduzione di contenuto personale o religioso, spesso formulare: poi si nominavano gli esecutori. Seguivano le disposizioni:

elemosine per la salvezza dell'anima, la decima alla parrocchia, lasciti individuali agli eredi e ai figli concepiti ma non ancora nati, ad amici, al notaio stesso. Si disponevano *repromissae* per le figlie nubili; si davano ordini di restituzione della *repromissa* della moglie, a meno che la vedova votata non fosse dichiarata *domna et domina in totis proprietatibus donec ipsa vixerit si thorum meum observaverit* (cioè "signora e padrona su tutti i beni finchè vivrà purchè rispetti il mio letto nuziale"); e infine si davano disposizioni per le esequie. L'atto si chiudeva con il *signum manus* del testatore, le firme dei testimoni e la *completio et roboratio* del notaio. Se la moglie non era dichiarata *domna et domina*, il testamento poteva disporre a suo favore la cosiddetta *pelicia vel grosina* (sopravveste di pelliccia), cioè un'aggiunta del 10% sul valore della *repromissa* come segno che l'omissione non era imputabile a mancanze da parte sua. Se la *repromissa* non veniva tempestivamente restituita dagli eredi o dagli esecutori testamentari del marito defunto, entro un anno e un giorno dalla morte di lui poteva presentarsi al doge per il rito di pubblica presa d'atto della fine del matrimonio: un uomo che faceva le veci del defunto la teneva per mano e poi la lasciava. La vedova prestava inoltre fideiussione scritta che avrebbe dato prova del valore della *repromissa* (usualmente tramite copia della ricevuta rilasciata il giorno delle nozze). Si compilava un *breviarium* (processo verbale) del rito, quindi la vedova giurava che non era ancora stata pagata (il c.d. *sacramentum de repromissa*); la Curia le consegnava una *cartula diiudicatus* (decreto giudiziale) e ordinava al comandador di iniziare la procedura per la sua *investicio* (immissione nel possesso di quanto dovutole). Completata la procedura, la vedova soddisfatta rilasciava *cartula securitatis* (ricevuta) agli eredi del marito defunto.

### Diritti reali

Ecco un altro ambito in cui Venezia differiva notevolmente dalla terraferma. Anzitutto, il regime dei beni immobili (detti *proprietates*) si applicava solo ai fondi situati entro il territorio del *Ducatus*: gli immobili all'estero e i mobili dovunque si trovassero subivano la disciplina delle *possessiones* (più o meno equivalenti alla *personal property* di *common law*). Inoltre, la proprietà pubblica (definita come *communalia, plurale tantum*) era vista più come proprietà comune dei cittadini che appartenente al patrimonio dello Stato (il  *fiscus* romano): era il caso dei pascoli sul litorale, delle aree di pesca nella laguna e in mare, di vie, ponti e canali pubblici. Le alterazioni apportate da chi si appropriasse di tali aree potevano rivelarsi pericolose per il delicato ambiente lagunare; perciò a Venezia si diffuse precocemente il concetto che i fondi su cui nessuno poteva vantare un diritto erano *communalia*, e non potevano essere occupati da alcuno senza una pubblica concessione di limitato sfruttamento. Le violazioni continuate (dette *usurpi*) erano tuttavia frequenti.

Un'altra rilevante divergenza dalla terraferma era la prevalenza in campo immobiliare della *proprietas*, chiamata anche con il termine straniero di *allodio*, cioè un fondo libero da vincoli feudali. Il contenuto del diritto era spesso descritto come una *potestas habendi, tenendi, donandi, vendendi, commutandi vel quidquid sibi placuerit faciendi nullo sibi homine contradicente* (cioè la "facoltà di avere, tenere, donare, vendere, permutare o fare qualsiasi cosa senza che alcuno possa contraddire"). Vale la pena di notare che, almeno finchè non furono istituiti regolari archivi per le decisioni giudiziali, il soccombente in una controversia reale doveva rilasciare una *cartula securitatis* con la promessa di non provocare ulteriori turbative nei confronti del titolare.


L'usucapione delle *proprietates* aveva luogo con trent'anni di possesso indisturbato, senza che fossero necessari la buona fede iniziale e un titolo astrattamente idoneo.

La vendite immobiliari avvenivano con atto notarile testimoniato, in cui si trasferiva la titolarità, il fondo era dichiarato libero dal possesso di terzi, si rilasciava ricevuta del prezzo e si prometteva una penale (detta *defensio*) pari al doppio del prezzo in caso di evizione. Il trasferimento di titolarità tanto per le *proprietates* quanto per le *possessiones* richiedeva la *traditio* (cioè la consegna), che nel caso degli immobili era simbolica e avveniva consegnando l'atto notarile.

Fino a quando nuove norme statutarie (le *venditiones ad usum novum*) furono introdotte da Pietro Ziani nel 1226, il trasferimento di titolarità delle *proprietates* richiedeva le *investiciones* (sing. *investicio*, cioè immissione in possesso), una complessa procedura di pubblicazione. Il termine fu preso a prestito dal rito con cui un signore stringeva un rapporto feudale con un vassallo, ma il contenuto a Venezia era completamente diverso e non aveva nulla a che fare col sistema feudale. La procedura iniziava con una richiesta rivolta alla Curia dell'Esaminador



dalla persona che aveva titolo ad entrare in possesso del fondo. La Curia mandava un comandador a compiere una *investicio sine proprio*, cioè a recarsi con due testimoni sul fondo in questione, affiggere un cartello (la c.d. *impositio guiffe*) e redigere un verbale (nella forma della *cartula testificacionis*) firmato dal comandador stesso e dai testimoni. I terzi avevano trenta giorni di tempo per opporsi all'*investicio*. Se nessuno faceva opposizione, o una volta concluso il giudizio di opposizione, di nuovo il comandador compiva una *investicio ad proprium* nelle stesse forme. Ancora una volta i terzi potevano opporsi; alla fine, il comandador investiva il titolare *in tenutam et possessionem* (cioè nel possesso definitivo). Le turbative venivano perseguite giudizialmente tramite garanzie (*vadiae*) di non agire nuovamente in giudizio contro il possessore legittimo, o con divieti (*interdicta*) che prevedevano penali.



Decision ordering the investicio of Giovanni Vitturi from the parish of santa Maria Formosa in the estate of the goldsmith Pietro Albino from the parish of san Giovanni Evangelista because of an unfulfilled *vadia* given to Matteo Martinaccio, priest at san Giovanni Battista, and transferred to Vitturi, ASugust 31, 1214. /

Sentenza che immette Giovanni Vitturi dal confinio di santa Maria Formosa nei beni di Pietro Albino orefice dal confinio di san Giovanni Evangelista per il mancato pagamento di una *vadia* cui era tenuto il detto Pietro Albino verso Matteo Martinaccio pievano di san Giovanni Battista e ceduta al detto Vitturi, 31 agosto 1214.

in ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *San Zaccaria*, Pergamene, b. 7, n. 86  
at *Progetto Divenire*,  
<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire>  
(access / accesso 06.07.2013)

### Contratti

Si tratta del campo in cui i Veneziani furono più attivi nello sviluppo di consuetudini proprie, prendendo a prestito elementi dal sistema giuridico romano come pure da altri ma ricombinandoli in soluzioni originali per problemi specifici. I commerci richiedevano la massima flessibilità: pertanto furono abbandonate le forme *ad substantiam*, cioè le formalità

richiesta dalla legge per la validità del contratto, e di conseguenza anche la distinzione tra contratto formale e patto basato sul puro consenso.

Tuttavia la prova dei termini dell'accordo rimaneva una considerazione preminente; ecco quindi una miriade di atti scritti, che erano solitamente redatti da un notaio e non dalle parti stesse nonostante l'alfabetizzazione fosse a Venezia precocemente diffusa. Il creditore conservava al sicuro l'originale dell'atto (la c.d. *mater*) e portava con sé in viaggio una copia (l'*exemplum*); se il debitore adempiva la sua obbligazione all'estero, gli veniva subito consegnato l'*exemplum* insieme a una ricevuta, e la *mater* gli sarebbe stata consegnata al ritorno a Venezia.

Le parti avevano anche cura di disporre per il caso di possibili contrattempi e situazioni impreviste; spesso è contemplata la possibilità che l'obbligazione sia adempiuta e/o il pagamento ricevuto da parte di rappresentanti (parti a loro volta in un tipo speciale di

mandato, il *transmissum*), o tramite deposito del pagamento, a nome del creditore, presso i Procuratori di san Marco.

Col tempo, le opportunità del mercato fecero sì che il credito monetario o mobiliare potesse essere trasferito tramite alienazione della cedola contrattuale. Tale effetto era ottenuto quando il creditore cedente consegnava l'atto al creditore cessionario insieme a una ricevuta per l'importo; il cessionario poteva quindi richiedere il pagamento al debitore e consegnargli atto e ricevuta alla ricezione del pagamento.

Numerose erano le disposizioni in tema di inadempimento. La più antica era il giuramento di adempimento prestato dal debitore, sotto pena dell'ira del Padre, Figlio e Spirito Santo, dell'anatema dei 318 Padri niceni e della pena infernale di Giuda traditore.

In ambito secolare, era frequente che nei contratti si stabilisse un *prostimos*, cioè una severa penale pari al doppio del debito e degli interessi, in aggiunta all'obbligazione originaria.

La garanzia reale era conosciuta nella forma del pegno, che tuttavia era usualmente dato in forma di beni immobili; se il debito rimaneva insoluto, il creditore diventava legittimo proprietario (come nel patto commissorio) e poteva richiedere la procedura delle *investiciones* per acquisire il possesso, invece di far vendere all'asta pubblica l'immobile per essere pagato col prezzo di vendita.

La garanzia personale era fornita con fideiussione (detta *vadia* or *vadimonium*): il garante e il debitore erano egualmente obbligati e il creditore poteva richiedere il pagamento all'uno o all'altro. La garanzia era data oralmente e provata da *breviarium*.

## Essential bibliography / Bibliografia essenziale

LUIGI LANFRANCHI, *Per un codice diplomatico veneziano del secolo XIII*, in AA.VV., *Viridarium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin*, a cura di Rino Avesani, Giuseppe Billanovich, Giorgio Cracco e Antonio Rigon, Padova: Antenore, 1984, pagg. 355-363

BENVENUTO PITZORNO, *Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229. La giurisprudenza di Venezia nella prima metà del secolo decimoterzo e la sua efficacia sulla formazione degli statuti*, Venezia: Tipografia Emiliana, 1910

ENRICO BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia: Visentini, 1900